

Convenzione del Consiglio d'Europa  
sulla protezione dei minori  
contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali

Lanzarote, 25.X.2007

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente convenzione;

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri;

Considerando che ogni bambino ha il diritto, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato, le misure di protezione richieste dalla sua condizione di minore;

Notando che lo sfruttamento sessuale dei bambini, in particolare nelle forme di pornografia e prostituzione, e tutte le forme di abuso sessuale dei bambini, anche quando il reato è commesso all'estero, sono seriamente mettere in pericolo la salute e lo sviluppo psico-sociale del bambino;

Constata che lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei bambini hanno assunto proporzioni preoccupanti sia a livello nazionale che internazionale, soprattutto per quanto riguarda un maggiore uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione per i bambini e gli autori reati, e per prevenire e combattere, la cooperazione internazionale è essenziale;

Considerando che gli interessi e il benessere dei bambini sono migliori valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e devono essere promossi senza discriminazioni;

Ricordando il Piano d'azione adottato al 3 ° Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005), che prevede lo sviluppo di misure per porre fine allo sfruttamento sessuale bambini;

Ricordando in particolare le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri n ° R (91) 11, riguardante lo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione e il traffico di bambini e di giovani adulti e Rec (2001) 16 relativa alla tutela delle minori contro lo sfruttamento sessuale, e la Convenzione sulla criminalità informatica (STE n ° 185), e in particolare l'articolo 9, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta

contro la tratta degli esseri umani (STCE n ° 197) ;

Considerando la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950, STE n ° 5), la Carta sociale europea rivista (1996, STE n ° 163), la Convenzione europea sull'esercizio dei bambini (1996, STE n ° 160);

Tenendo anche conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare l'articolo 34, il Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia dei bambini, e il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, specialmente donne e bambini, e la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente il divieto le peggiori forme di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione;

Tenuto conto della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (2004/68/GAI), la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea sulla alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI) e la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla lotta contro la tratta di esseri umani (2002/629/GAI);

Tenendo debitamente conto di altri strumenti giuridici e pertinenti programmi internazionali in questo settore, compresa la Dichiarazione e il Programma d'azione di Stoccolma, adottata al primo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (27-31 agosto 1996), il globale di Yokohama adottato al 2 ° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (17-20 dicembre 2001) Dichiarazione ed il Piano d'azione di Budapest, adottata in occasione della Dopo la conferenza del 2 ° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (20-21 novembre 2001) Risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite S-27/2 "Un mondo a misura di bambini "e il programma triennale" Costruire un'Europa per e con i bambini ", adottata in seguito al 3 ° Vertice e lanciato dalla Conferenza di Monaco (4-5 aprile 2006);

Determinato a contribuire efficacemente al comune obiettivo di proteggere i bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, indipendentemente degli autori e fornire assistenza alle vittime;

Tenendo conto della necessità di sviluppare uno strumento internazionale globale che è centrata sugli aspetti della prevenzione, della protezione e del diritto penale nella lotta contro tutte le forme di sfruttamento e abuso sessuale dei bambini, e di stabilire un meccanismo di controllo specifico;

Hanno convenuto quanto segue:

Capo I - Finalità, principio di non discriminazione e definizioni

Articolo 1 - Oggetto

1 La presente Convenzione sono:

per prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale dei bambini;

b proteggere i diritti dei bambini vittime di sfruttamento sessuale e di abuso;

c per promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale dei bambini.

2 Al fine di garantire l'effettiva attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti, la presente Convenzione stabilisce uno specifico meccanismo di monitoraggio.

## Articolo 2 - Principio di non discriminazione

L'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti, in particolare il godimento delle misure per proteggere i diritti delle vittime, deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, razza, colore, lingua, religione l'opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, l'orientamento sessuale, stato di salute, disabilità o qualsiasi altra condizione.

## Articolo 3 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

ha il termine "minore" si intende qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni;

b "lo sfruttamento sessuale e l'abuso dei bambini" comprende comportamenti di cui agli articoli da 18 a 23 della presente convenzione;

c la "vittima" designa ogni fanciullo vittima di sfruttamento sessuale o abuso.

## Capitolo II - Misure preventive

### Articolo 4 - Principi

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altro tipo per prevenire tutte le forme di sfruttamento e abuso sessuale dei bambini e proteggerli.

### Articolo 5 - Reclutamento, formazione e sensibilizzazione di persone che lavorano con i bambini

1 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altro tipo per promuovere la consapevolezza della tutela e diritti dei bambini tra le persone che abbiano contatti regolari con i bambini nei settori dell'istruzione, della sanità, della protezione giustizia sociale, l'ordine pubblico nei settori relativi allo sport, cultura e tempo libero.

2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le persone di cui al paragrafo 1 abbiano una conoscenza adeguata di sfruttamento e abuso sessuale dei bambini, e alle modalità per individuare la possibilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

3 Ogni Parte adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie a norma della legislazione nazionale, per garantire che le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio implica contatti regolari con minori contribuire a garantire che i candidati per queste professioni non siano stati condannati per atti di sfruttamento sessuale o abuso dei bambini.

#### Articolo 6 - Istruzione per i bambini

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altro tipo per garantire che i bambini ricevono durante l'informazione primaria e secondaria sui rischi di sfruttamento e abusi sessuali, così come i mezzi per proteggersi, adatti alla loro stadio di sviluppo. Queste informazioni, realizzate, se del caso, in collaborazione con i genitori, è parte di una più generale informazioni sulla sessualità e presta particolare attenzione alle situazioni di rischio, compresi quelli derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e di comunicazione.

#### Articolo 7 - programmi o misure di intervento preventivo

Ciascuna Parte garantisce che le persone che hanno paura di commettere uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, può, se qualsiasi, programmi o interventi efficaci per valutare e ridurre il rischio di trasmissione l'atto.

#### Articolo 8 - Misure per il pubblico

1 Unità Parte promuove o condurre campagne di sensibilizzazione per informare il pubblico sul fenomeno dello sfruttamento sessuale e l'abuso dei bambini e delle misure preventive che possono essere adottate.

2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per impedire o vietare la diffusione di messaggi pubblicitari dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

#### Articolo 9 - Partecipazione di bambini, il settore privato, i media e la società civile

1 Unità Parte incoraggia la partecipazione dei bambini, a seconda del loro stadio di sviluppo, lo sviluppo e l'attuazione di politiche, programmi o altri in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale dei bambini.

2 Ciascuna Parte incoraggia il settore privato, comprese le aree della tecnologia della comunicazione e dell'informazione, del turismo e dei viaggi e bancario e finanziario, e la società civile a partecipare allo sviluppo e alla attuazione delle politiche per prevenire lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei bambini e ad attuare norme interne attraverso l'autoregolamentazione o la coregolamentazione.

3 Ciascuna Parte incoraggia i media a fornire adeguate informazioni riguardanti tutti gli aspetti di sfruttamento e abuso sessuale dei bambini nei confronti dei mezzi di comunicazione indipendenti e la libertà di stampa.

4 Ciascuna Parte incoraggia il finanziamento, ivi compresa, se del caso, la costituzione di fondi, progetti e

programmi sostenuti dalla società civile per la prevenzione e la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.

### Capitolo III - Autorità specializzate e di coordinamento

#### Articolo 10 - Misure nazionali di coordinamento e di collaborazione

1 Unità Parte adotta le misure necessarie per garantire il coordinamento a livello nazionale o locale, tra i vari organismi preposti alla tutela dei minori, la prevenzione e la lotta contro lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale dei minori, compresa la zona dell'istruzione e la sanità, i servizi sociali, le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie.

2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per stabilire o indicare:

disporre di istituzioni nazionali indipendenti o locali responsabili per la promozione e la tutela dei diritti del bambino, assicurando che essi siano dotati di risorse e competenze specifiche;

b meccanismi per la raccolta di dati e punti di informazione a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, consentendo, nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati personali, l'osservazione e valutazione dei fenomeni di sfruttamento e abuso sessuale dei bambini.

3, ciascuna Parte incoraggia la cooperazione tra le autorità pubbliche, la società civile e il settore privato per prevenire e combattere meglio lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale dei bambini.

### Capitolo IV - Misure di protezione e assistenza alle vittime

#### Articolo 11 - Principi

1 Unità parte adotta efficaci programmi sociali e le strutture multidisciplinari attrezzati per fornire il necessario sostegno alle vittime, ai loro parenti e coloro a cui sono assegnati.

2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, in caso di incertezza circa l'età della vittima e in cui non vi è ragione di credere che è una misura di protezione del bambino e gli interventi i bambini siano gli concesse, nella speranza che la loro età sia verificato e stabilito.

#### Articolo 12 - Comunicazione sospetto di sfruttamento sessuale o abuso

1 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altro tipo al fine di garantire delle regole di riservatezza imposto dalla legge interna alcuni professionisti che lavorano a contatto con i bambini, non precludono la possibilità, per i professionisti, segnalazione ai servizi competenti al fanciullo la protezione qualsiasi situazione di un bambino per il quale abbiano ragionevoli motivi per credere che egli è vittima di sfruttamento sessuale o abuso.

2 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altro tipo per incoraggiare chiunque sia a conoscenza o sospetti, in buona fede, sfruttamento o abuso sessuale dei bambini a segnalarli ai servizi

competenti.

#### Articolo 13 - Servizi di supporto

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altro tipo per incoraggiare e sostenere lo sviluppo di servizi di comunicazione quali linee telefoniche o Internet, per fornire consulenza ai chiamanti, anche in forma confidenziale o rispetto per il loro anonimato.

#### Articolo 14 - Assistenza alle vittime

1 Unità delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per contribuire alla breve e lungo termine, le vittime per garantire il loro recupero fisico e psico-sociale. Le misure adottate a norma del presente paragrafo tengono conto dei bisogni, opinioni e preoccupazioni del bambino.

2 Ogni Parte adotta le misure, in conformità con le condizioni stabilite dalla sua legislazione nazionale, a cooperare con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti e altri soggetti della società civile impegnati nell'assistenza alle vittime.

3 Quando i genitori o le persone a cui sono coinvolti il bambino in sfruttamento o di abuso sessuale nei suoi confronti, le procedure di intervento adottate a norma del paragrafo 1 dell'articolo 11 sono:

- La possibilità di rimuovere il presunto colpevole;
- La possibilità di rimuovere famiglia della vittima. Le condizioni e la durata di tale rimozione deve essere determinata in conformità con gli interessi del bambino.

4 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro genere necessarie per i parenti della vittima possono beneficiare, se del caso, assistenza terapeutica, tra cui il supporto psicologico di emergenza.

#### Capitolo V - programmi o misure di intervento

##### Articolo 15 - Principi generali

1 Unità Parte fornisce o promuove, in conformità con il proprio diritto interno, programmi o interventi efficaci per le persone di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi di recidiva natura sessuale nei confronti dei bambini. Tali programmi o misure sono accessibili in qualsiasi momento della procedura, nelle carceri e fuori, alle condizioni definite dalla legge.

2 Ogni Parte fornisce o promuove, in conformità con il proprio diritto interno, lo sviluppo di società di persone o altre forme di cooperazione tra le autorità competenti, compresi i servizi sanitari e servizi sociali, giudiziarie e le altre autorità competenti per la vigilanza sulle persone di cui Articolo 16, paragrafi 1 e 2.

3 Ogni Parte, conformemente alla sua legislazione nazionale, di effettuare una valutazione di pericolosità e possibili rischi di reiterazione dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, delle persone di

cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, la per identificare programmi o misure.

4 Ciascuna parte, in conformità con il proprio diritto interno, di effettuare una valutazione dell'efficacia dei programmi e delle misure di intervento attuate.

#### Articolo 16 - Destinatari dei programmi di intervento e delle misure

1 Ciascuna parte, in conformità con il proprio diritto interno, le persone accusate di reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione può avere accesso ai programmi o alle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 1, a condizioni che non pregiudicano né contrastare i diritti dell'imputato e un processo equo e imparziale, in particolare per quanto riguarda le norme che disciplinano il principio della presunzione di innocenza.

2 Ciascuna parte, in conformità con il proprio diritto interno, che le persone condannate per aver commesso uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione può avere accesso ai programmi o alle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

3 Ogni Parte, conformemente alla sua legislazione nazionale, o programmi che siano attuate misure di intervento o adattati per soddisfare le esigenze di sviluppo dei minori che hanno commesso reati a sfondo sessuale, compresi quelli al di sotto della età della responsabilità penale per trattare i loro problemi di comportamento sessuale.

#### Articolo 17 - Informazione e consenso

1 Ciascuna delle parti, in conformità con il proprio diritto interno, che le persone di cui all'articolo 16, che programmi o misure di intervento proposte siano pienamente informati delle ragioni per la proposta e consenso al programma o misura con piena cognizione di causa.

2 Ciascuna parte, in conformità con il proprio diritto interno, che le persone alle quali programmi o misure d'intervento sono proposti possono rifiutare, e se sono condannati, siano informati delle possibili conseguenze che potrebbero allegare al loro rifiuto.

#### Capitolo VI - Diritto penale sostanziale

##### Articolo 18 - L'abuso sessuale

1 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altro tipo per rendere perseguibili penalmente la condotta intenzionale:

a) l'atto di impegnarsi in attività sessuali con un bambino, in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, non ha raggiunto l'età legale per attività sessuali;

b) l'atto di impegnarsi in attività sessuali con un bambino:

- Fare uso di coercizione, forza o minaccia, o

- Abuso di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, anche all'interno della famiglia o

- Abusando di una situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o di una situazione di dipendenza.

2 Ai fini del paragrafo 1, ciascuna parte decide l'età di sotto della quale non è permesso di impegnarsi in attività sessuali con un bambino.

3 Le disposizioni del paragrafo 1.a non sono intese a disciplinare i rapporti sessuali consensuali tra minori.

#### Reati in materia di prostituzione minorile - Articolo 19

1 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altro tipo per rendere perseguibili penalmente la condotta intenzionale:

è l'assunzione di un bambino alla prostituzione o libro per promuovere la partecipazione di un bambino alla prostituzione;

b costringere un bambino a prostituirsi ne trae profitto o sfruttare il bambino sotto in alcun modo per tali scopi;

c ricorrere alla prostituzione minorile.

2 Ai fini del presente articolo, il termine "prostituzione minorile" significa usare un bambino per attività sessuali, offrire o promettere denaro o qualsiasi altra forma di compensazione, il pagamento o vantaggio che la remunerazione, pagamento, la promessa o vantaggi vadano al bambino o ad altri.

#### Reati in materia di pornografia infantile - Articolo 20

1 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altro tipo per rendere perseguibili penalmente le seguenti condotte intenzionali, se commesso senza diritto:

alla produzione di pornografia infantile;

b offerta o la messa a disposizione di pornografia infantile;

c distribuire o trasmettere pornografia infantile;

del fatto di ottenere o procurare ad altri di pornografia infantile;

e possesso di pornografia infantile;

f l'accesso, consapevolmente e attraverso le tecnologie di comunicazione e di informazione per la



pornografia infantile.

2 Ai fini del presente articolo, il termine "pornografia infantile" si intende il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulate, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali .

3 Ogni Parte può riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, paragrafo 1.a ed e per la produzione e il possesso:

- Materiale costituito esclusivamente di rappresentazioni simulate o immagini realistiche di un bambino che non esiste;

- Di materiale pornografico che coinvolge i bambini che hanno raggiunto l'età impostata in applicazione dell'articolo 18, comma 2, dove si producono queste immagini e posseduto da loro con il loro consenso e unicamente a loro uso privato.

4 Ciascuna parte può riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, 1.f. comma

Articolo 21 - Reati relativi alla partecipazione di un bambino a spettacoli pornografici

1 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altro tipo per rendere perseguibili penalmente la condotta intenzionale:

è l'assunzione di un bambino alla produzione di spettacoli a carattere pornografico o di favorire la partecipazione di un bambino in tali prestazioni;

b costringere un minore a partecipare a spettacoli pornografici ne trae profitto o sfruttare il bambino sotto in alcun modo per tali scopi;

c l'assist, consapevolmente, a spettacoli pornografici ai quali partecipano dei bambini.

2 Ogni Parte può riservarsi il diritto di limitare l'applicazione di paragrafo 1.c a situazioni in cui i bambini sono stati reclutati o costretto sotto paragrafo 1.a o b.

Articolo 22 - Corruzione dei bambini

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altro tipo a criminalizzare l'causando intenzionale, per scopi sessuali, un bambino che non ha raggiunto l'età stabilita in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, anche senza partecipa a abusi sessuali o ad atti sessuali.

Articolo 23 - Adescamento di minori per scopi sessuali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altro tipo per stabilire come reato penale per una proposta adulto intenzionale, attraverso le tecnologie della comunicazione e dell'informazione, un incontro con un bambino che non ha raggiunto l'età stabilita in ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, al fine di

commettere uno dei reati di cui agli articoli 18, paragrafo 1a, e 20, paragrafo 1.a, qualora la proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale riunione.

#### Articolo 24 - la complicità e tentativo

1 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altro tipo per rendere perseguibili penalmente, quando sono commessi intenzionalmente complicità alla commissione dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per criminalizzare ogni tentativo intenzionale di commettere uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

3 Ogni Parte può riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 2 ai reati previsti in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b, d, e ed f, l'articolo 21, paragrafo 1.c, l'articolo 22 e l'articolo 23.

#### Articolo 25 - Competenza

1 Unità delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, quando il reato è commesso:

nel suo territorio, o

b a bordo di una nave battente bandiera di tale parte;

c a bordo di un aeromobile immatricolato in base alla legislazione di detta Parte;

d da uno dei suoi cittadini o

e da una persona che risiede abitualmente nel suo territorio.

2 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altro tipo per stabilire la propria giurisdizione su un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione, quando il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o una persona che risiede abitualmente nel suo territorio.

3 Ogni Parte può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o condizioni le regole di giurisdizione di cui al paragrafo 1.e del presente articolo.

4 Per il perseguimento dei reati di cui agli articoli 18, 19, 20, paragrafo 1a, e 21, paragrafo 1a, b, della presente Convenzione, ogni Parte adotta le necessarie misure legislative o di altro tipo per assicurare l'instaurazione la sua giurisdizione ai sensi del paragrafo 1, punto non è subordinata alla condizione che i fatti sono punibili nel luogo in cui sono stati commessi.

5 Ogni Parte può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di limitare l'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b, secondo e terzo trattino, nei casi in cui la sua

nazionale ha la residenza abituale nel suo territorio .

6 Per il perseguimento dei reati di cui agli articoli 18, 19, 20, paragrafo 1a, e 21 della presente Convenzione, ogni Parte adotta le misure legislative o di altro genere necessarie per la costituzione di sua competenza di cui ai punti ed e del paragrafo 1 non è soggetta alla condizione che l'azione penale sia preceduta da una denuncia da parte della vittima o una denuncia dello Stato in cui è stato commesso il reato.

7 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altro tipo a stabilire la propria giurisdizione sui reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio e non lo estrada ad un'altra parte su nazionalità.

8 Quando più di una giurisdizione Partito rivendicazioni su un presunto reato stabilito conformemente alla presente convenzione, le parti interessate, se del caso, per determinare la giurisdizione più appropriata per il procedimento penale.

9 Fatte salve le norme generali del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata da una Parte conformemente al suo diritto interno.

#### Articolo 26 - Responsabilità delle persone giuridiche

1 Unità delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente all'interno di esso, in base a quanto segue:

    a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica;

    b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;

    c) sull'esercizio di poteri di controllo in seno a tale persona giuridica.

2 Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione per il vantaggio della persona giuridica da parte di una persona fisica che agisce sotto la sua autorità.

3 Secondo i principi giuridici della parte, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.

4 Tale responsabilità è senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.

#### Articolo 27 - Sanzioni e misure

1 Unità delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessari per i reati stabiliti conformemente

alla presente Convenzione, siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo conto della loro gravità. Questi includono pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione.

2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 26, siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano altre misure, tra cui :